

Codice A15060

D.D. 20 marzo 2015, n. 184

CIG in deroga - Accordo Quadro regionale del 12/9/2014 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS delle domande a cui si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 3 del D.I. n. 83473 dell'1/8/2014 - Tranche n. 160-2014.

VISTI

- l'art. 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l'Accordo Quadro fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi del 21 dicembre 2012 relativo all'annualità 2013, e gli accordi di proroga delle modalità generali di gestione ivi previste, estese, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi sugli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito nella Legge n. 85/2013, prima fino al 31 marzo 2014, in base all'intesa del 17 dicembre 2013, successivamente fino al 30 giugno 2014, con l'intesa del 27 marzo 2014, e per ultimo fino al 31 agosto, con l'accordo del 30 giugno 2014;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014, n. 34-153 del 21 luglio 2014 e n. 22-263 del 28 agosto 2014, con cui si approvano per presa d'atto gli accordi di proroga della normativa regionale adottata nel 2013 sopra riportati e si autorizza la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga con provvedimenti di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, di reiezione o di revoca, a seconda dei casi;
- l'intesa raggiunta fra i firmatari dell'Accordo Quadro in data 11 febbraio 2014 che modifica le percentuali di riparto dei fondi disponibili tra CIG e mobilità in deroga, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio in corso e del sensibile calo delle richieste di mobilità in deroga in seguito all'entrata a regime dell'ASpI, in base al quale viene riservato alla CIG il 93% delle risorse disponibili, invece del 90% precedentemente previsto, e alla mobilità in deroga il restante 7%, a partire dall'annualità 2013;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2013, stabilisce nuove regole gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, che si applicano agli accordi sindacali preliminari alla domanda di CIG in deroga sottoscritti a partire dalla data del 4 agosto 2014 e subentrano alla normativa regionale, prevedendo, in particolare, un limite massimo di richiesta per ogni unità produttiva di 11 mesi nell'annualità 2014, un'anzianità aziendale per singolo lavoratore di almeno 8 mesi, e l'esclusione dall'accesso

all'integrazione salariale in deroga per le imprese in cessazione di attività e per i datori di lavoro non imprenditori, ma con la facoltà per le Regioni di individuare delle deroghe ai nuovi criteri, purché i costi che ne derivano non superino il 5% delle risorse disponibili;

- le specifiche di attuazione del Decreto Interministeriale citato disposte dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 19 dell'11 settembre 2014 e la Nota n. 5425 del 24 novembre 2014;

- L'Accordo sottoscritto fra la Regione, l'INPS e le parti sociali in data 12 settembre 2014, a valere dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di cui sopra fino al 31 dicembre 2015, che recepisce i nuovi criteri gestionali e definisce l'applicazione delle deroghe a detti criteri che le Regioni hanno titolo ad adottare per la sola annualità 2014 in base all'articolo 6, comma 3 del Decreto, che sono riservate in Piemonte alle seguenti casistiche, individuate dopo un'attenta valutazione dei costi previsti:

- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 8 mesi e di almeno 90 giorni dalla data di inizio del periodo di CIGD richiesto;

- domande presentate da datori di lavoro non imprenditori;

- domande presentate da imprese in cessazione che applicano la CIG straordinaria a favore degli apprendisti alle loro dipendenze;

- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle disposizioni contenute nell'Accordo quadro del 21 dicembre 2012 prima citato, e che mantiene in linea generale la sua validità, fatte salve le specifiche applicative contenute nell'Accordo Quadro del 12 settembre 2014, di recepimento dei criteri gestionali introdotti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014;

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473 sopra citato fino al 31 dicembre 2015, in base alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014 sopra citato;

- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;

- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro";

- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

DATO ATTO

- che le risorse stanziare nel 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 73648, n. 73649 del 6 giugno 2013, n. 74286 del 4 luglio 2013 e n. 76772 del 7 novembre 2013, ammontano complessivamente a 1.830 milioni di Euro, e prevedono per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un'assegnazione totale di 137.273.575,96 Euro, i cui eventuali residui, come indicato nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive, prot. 0041602 del 4 dicembre 2013, possono essere utilizzati per la gestione 2014;

- che con i Decreti Interministeriali n. 78641 del 22 gennaio 2014 e n. 83527 del 6 agosto 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stanziato per la gestione 2014 degli ammortizzatori in deroga in complesso 800 milioni di Euro, di cui 59.964.300 assegnati alla Regione Piemonte;
- che da ultimo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto per la gestione 2014 degli ammortizzatori in deroga con Decreto Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014 uno stanziamento di 503 milioni di Euro, di cui 37.477.687 assegnati alla Regione Piemonte, comprendenti una riserva di 1.873.844 Euro a valere per la quota del 5% relativa alle deroghe ai criteri gestionali standard previste dall'articolo 6, comma 3 del Decreto.

CONSIDERATO

- che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”, e che pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati o con contratto a termine in genere inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi prima di tale data;
- che nell'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 prima citato si è stabilito che i datori di lavoro possono richiedere un periodo di CIGD continuativo con inizio nell'anno 2014 della durata massima di 3 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;
- che, visti i risultati positivi finora conseguiti, si intende proseguire con autorizzazioni a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni dichiarate sull'applicativo gestionale *on-line* della Regione, sistema che consente di massimizzare l'erogazione dei fondi disponibili coprendo il maggior numero possibile di domande;
- che le domande sono organizzate in *tranches* omogenee, da trasmettere all'INPS con le procedure di interscambio telematico previste dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 prima citata e rese disponibili dall'INPS nella Sezione del suo sito Internet riservata al Sistema informativo dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito;
- che le domande comprese nella presente *tranche* di autorizzazione rientrano nelle casistiche prima citate, afferenti alle deroghe ai criteri ministeriali individuate nell'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014, e riguardano in particolare domande presentate da datori di lavoro non imprenditori che spetta alla Regione la verifica del rispetto delle scadenze previste per l'invio della domanda applicando la penalizzazione prevista dall'articolo 2, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 in caso di invio tardivo, e lo svolgimento di una prima istruttoria della pratica, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita, al rispetto dei limiti di richiesta di CIGD prima citati, al ricevimento della marca da bollo e all'accertamento dell'applicazione delle deroghe previste dall'Accordo Quadro del 12 settembre 2014, prima specificate;
- che spetta all'INPS l'accertamento dell'acquisizione dei moduli SR41, che, come previsto all'articolo 2, comma 14 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 vanno trasmessi all'INPS entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento, l'ulteriore controllo della corretta applicazione delle deroghe sopra citate sulla base dei dati in possesso dell'Istituto, nonché la verifica che nel consuntivo generale non sia stato superato il monte ore riportato nell'autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza;
- che l'autorizzazione regionale è quindi subordinata all'accertamento da parte dell'INPS della sussistenza di detti requisiti, per cui l'INPS dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l'adozione degli interventi correttivi o dei

provvedimenti amministrativi conseguenti;

- che la copertura finanziaria sarà assicurata dalle risorse specificamente destinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014 alla riserva del 5% dei fondi assegnati alla Regione Piemonte destinata alla copertura delle deroghe ai criteri standard previste, pari a 1.873.884 Euro;
- che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace e specifico monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte nell'ambito della quota del 5%, vincolata al pagamento delle casistiche sopra citate, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che il rifiuto di un percorso di formazione o di riqualificazione o la mancata frequenza regolare all'attività formativa concordata senza un giustificato motivo comporta per i dipendenti sospesi dal lavoro la decadenza dal trattamento di integrazione salariale, come previsto dall'articolo 4, comma 40 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del lavoratore stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni verificare tale circostanza, e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 44 della Legge 92/2012;
- che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2719-890 del 12 gennaio 2015 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

VERIFICATO

- che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute entro la scadenza prevista, ovvero che in caso di presentazione oltre i termini sono state soggette alla penalizzazione prevista dall'articolo 2, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014;
- che è regolarmente pervenuta la marca da bollo richiesta dalla normativa;
- che sia i datori di lavoro richiedenti che i loro dipendenti in elenco hanno titolo ad accedere all'integrazione salariale, rientrando tra le casistiche individuate nell'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014 a cui si applica la salvaguardia prevista dall'articolo 6, comma 3 del Decreto Interministeriale sopra citato;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro e non oltre il monte ore dichiarato a consuntivo e secondo il massimale di Legge, con le

eventuali riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, ai dipendenti collocati in CIGD dai datori di lavoro riportati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, riferito alla *Tranche* di autorizzazione n. 160-2014 comprendente domande con inizio nei mesi tra settembre e dicembre 2014;

- di disporre che tali domande vengano liquidate dall'INPS utilizzando la quota del 5% delle risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014, pari ad Euro 1.873.884, in quanto rientranti tra le casistiche individuate nell'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 6, comma 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, come in premessa specificato;

- di dare atto che verranno adottati provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2719-890 del 12 gennaio 2015, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;

- di prendere atto che spetta all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la verifica dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza prevista dall'articolo 2, comma 14 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, e della loro congruenza con la rendicontazione presentata alla Regione Piemonte, sia la liquidazione dell'integrazione salariale direttamente ai lavoratori coinvolti, sia lo specifico monitoraggio del fondo assegnato al Piemonte nell'ambito della quota del 5% vincolata al pagamento delle casistiche citate in premessa, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

- di demandare al Settore Lavoro della Direzione Regionale Coesione Sociale i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese definite nei tavoli tecnici nazionali, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Regionale
Gianfranco Bordone